



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS**

**ACCORDO QUADRO**

*Via Pascoli, 31*

*34129 - Trieste*

*Oggetto:*

UT2024\_62 - AUTOSPURGO E VIDEO ISPEZIONE 2025/2027.

***FPC - Foglio Patti e Condizioni***

*Trieste, dicembre 2024*

Il progettista

Geom. Peter Sossi



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ITIS**  
**Via Pascoli 31- Trieste**

**PREMESSO CHE**

ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 con determinazione n. .... è stata affidato l'Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di autospurgo e video ispezione sulle linee dell'impianto fognario e scarico acque meteoriche degli immobili di proprietà dell'A.S.P. ITIS formati dal comprensorio aziendale di via Giovanni Pascoli n. 31 e dagli immobili condominiali di via della Valle n.8, via C. Beccaria n.6, via del Castelliere n.9, via D'Azeglio n.5, via Feltre n.4, via Foscolo n.15, via Manzoni n.2, via Manzoni n.8, via Ginnastica n.42, via Manna n.11, via Matteotti n.46, via Piccardi n.31, via Piccardi n.51, via Stuparich n.16, viale XX Settembre n.67 e dagli altri eventuali immobili che potrebbero essere acquisiti a Trieste, a seguito di procedura espletata sulla piattaforma digitale eAppaltiFVG alla ditta ....., P.IVA,... con sede a .... in via....., PEC..... ;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1) Oggetto e documenti che fanno parte dell'appalto.**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto in Accordo Quadro del servizio citato in premessa, così come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA), nei vari documenti costituenti il progetto e nell'offerta presentata dall'appaltatore.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto e comprende tutte le lavorazioni, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare il servizio

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente atto, dal CSA e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i suoi elaborati tecnici e amministrativi che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. L'esecuzione del servizio dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività all'interno degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione del servizio stesso. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna:
  - R - Relazione e Quadro economico
  - FPC - Foglio patti e condizioni;
  - CSA - Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi;
  - DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
  - Le polizze assicurative;

5. Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Foglio patti e condizioni - Capitolato Speciale d'Appalto – Relazione.
6. L'appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nei documenti di gara n. \_\_\_\_\_ sulla piattaforma di e-procurement \_\_\_\_\_, di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. L'appaltatore conferma di avere preso visione dei luoghi in cui si deve prestare il servizio presso il comprensorio di via Pascoli n.31 (mettiamo nell'invito e verbale sopralluogo che devono venire nel comprensorio mentre gli altri immobili sono prospicienti la pubblica via e visibili in autonomia), nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
7. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

**Art. 2) Ammontare del contratto**

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per 3 (tre) anni è pari ad €. 15.223.88 (quindicimiladuecentoventitre/88) compresi oneri per la sicurezza e IVA esclusa.

2. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa. I corrispettivi degli interventi verranno commisurati alla quantità delle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite e compensati con le modalità contenute nel CSA.
4. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 c.8 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 per cui l'importo di affidamento è da intendersi fino alla concorrenza della base di gara, in quanto il ribasso di gara offerto dal sunnominato appaltatore è convertito in una maggiore quantità di lavori da eseguire applicando all'elenco prezzi contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto il ribasso offerto del .....
5. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno richiesti dalla Stazione Appaltante con le modalità contenute nel CSA nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro;
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

**Art. 3) Termini di validità dell'Accordo Quadro.**

1. Il termine di validità contrattuale del presente Appalto è di 3 (tre) anni,

corrispondenti a 1095 giorni naturali e consecutivi come indicato nel CSA, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2. Il servizio avrà inizio a partire dalla comunicazione di affidamento anche prima della sottoscrizione del presente atto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.Lgs.36/202, dell'articolo 50 comma 6 del D.Lgs.36/2023.
3. L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del D.Lgs. 36/23 per un ulteriore anno. Qualora ne ricorrano i presupposti all'appalto si applica l'articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/23.

#### **Art. 4) Contabilizzazione dei lavori.**

1. Le prestazioni verranno compensate a misura con i prezzi unitari ottenuti dall'applicazione del ribasso offerto in fase di gara ai prezzi unitari contenuti nel CSA.

#### **Art. 5) Modalità e termini di pagamento del corrispettivo e tracciabilità.**

1. I termini di pagamento sono inseriti nel CSA.
2. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
3. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che

l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) \_\_\_\_\_
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e quanto previsto dal CSA.
8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

#### **Art. 6) Controlli**

1. I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 7) Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) i materiali e gli elementi da fornire o sostituire oltre che i materiali di consumo previsti dalle singole attività l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) i trasporti da/per la sede dell'Azienda ITIS, carico/scarico, lo smaltimento a norma di legge di tutte le parti, materiali ed elementi di risulta o da smaltire con fornitura all'Azienda ITIS di copia dei documenti del corretto smaltimento;
  - c) l'accurata pulizia e ripristino delle aree di proprietà della stazione appaltante, private o pubbliche che dovessero essere imbrattate nel corso dello svolgimento del servizio;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nello svolgimento del servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. L'appaltatore, tramite il direttore dell'esecuzione, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all' Art. 22) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



## **Art. 8) Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

1. L'appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all'art.11 del D.Lgs. 36/2023 qui interamente richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.
2. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
4. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

5. L'appaltatore dichiara di applicare il contratto di lavoro
- 

**Art. 9) Sicurezza e salute dei lavoratori**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - il D.U.V.R.I., debitamente firmato per presa visione ed accettazione;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dell'esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del servizio ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Art. 10) Subappalto.**

1. L'affidamento in subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
2. E' fatto divieto del subappalto a cascata di cui al comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
3. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare \_\_\_\_\_.
4. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Art. 11) Garanzia definitiva.**

1. Vista la natura ed il valore del servizio in accordo quadro, non viene richiesta la garanzia definitiva.

**Art. 12) Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che quelli della Stazione Appaltante e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo le seguenti polizze assicurative:
  - a) Polizza assicurativa "CAR" per un massimale di Euro \_\_\_\_\_ (non inferiore all'importo contrattuale) n° \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_
  - b) Polizza assicurativa "RCT" per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

**Art. 13)Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2024 e dell'art.28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2024 si darà luogo al certificato di regolare esecuzione del servizio con le modalità dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2024 e dell'Allegato II.14 Sezione III "Collaudo" del D.Lgs. 36/2024.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

**Art. 14)Penale per i ritardi.**

1. Le penali per i ritardi sono esplicitate nel CSA.

**Art. 15)Divieto di cessione del contratto**

1. Il presente atto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Art. 16) Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente atto nei casi previsti dall' art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 17) Recesso**

1. La stazione appaltante può recedere dal presente atto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei lavori richiesti in corso di adempimento.
3. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha

effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della PEC con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

#### **Art. 18)Provvedimenti in caso di fallimento**

1. La stazione appaltante in caso di fallimento dell'appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 19)Controversie e riserve.**

1. In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni del Libro V Parte I Titolo I del D.Lgs. 36/2023.
2. Nell'ipotesi di accordo bonario saranno seguite le modalità procedurali dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli art.210 e art.212 del D.lgs. 36/23, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Trieste.
4. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente è definita secondo la disciplina dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e il CSA.
5. Non possono essere iscritte riserve nel caso previsto dall'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 36/23.

#### **Art. 20)Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, approvato con deliberazione n. 19/18 del 07.05.2018, reperibile nella sezione Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito istituzionale, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i..
2. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto

**Art. 21)Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto**

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di

comunicazione digitale.

**Art. 22) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

A.S.P. ITIS

Appaltatore